



NEWSLETTER
10 gennaio 2024

Decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente

Nel più vasto quadro della riforma fiscale prevista dalla Legge delega 9 agosto 2023, n. 111, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 recante le “*Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente*”. Di seguito un sintetico esame delle disposizioni ivi contenute.

Indice

Articolo 1 – Principi generali.....	2
Articolo 2 – Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie.....	2
Articolo 3 – Efficacia temporale delle norme tributarie.....	2
Articolo 6 <i>bis</i> – Principio del contraddittorio.....	3
Articolo 7 – Chiarezza e motivazione dei provvedimenti.....	3
Articoli 7 <i>bis</i> , 7 <i>ter</i> , 7 <i>quater</i> , 7 <i>quinqies</i> – Nuovo regime di invalidità tributarie.....	4
Articolo 7 <i>sexies</i> – Vizi delle notificazioni.....	5
Articolo 8 – Tutela dell’integrità patrimoniale.....	5
Articolo 9 <i>bis</i> – Divieto di <i>bis in idem</i> nel procedimento tributario.....	5
Articolo 9 <i>ter</i> – Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti.....	6
Articolo 10 – Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.....	6
Articolo 10 <i>ter</i> – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario.....	6
Articolo 10 <i>quater</i> – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria.....	6
Articolo 10 <i>quinqies</i> – Esercizio del potere di autotutela facoltativa.....	7
Articolo 10 <i>sexies</i> – Documenti di prassi.....	7
Articolo 10 <i>septies</i> – Circolari.....	7
Articolo 10 <i>octies</i> – Consulenza giuridica.....	7
Articolo 10 <i>nonies</i> – Consultazione semplificata.....	8
Articolo 11 – Interpello.....	8

Articolo 12 – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.....	9
Articolo 13 – Garante nazionale del contribuente.....	9
Entrata in vigore.....	10

* * *

Articolo 1 – Principi generali

Le modifiche maggiormente rilevanti introdotte dalla norma riguardano:

- (i) l’inserimento di un riferimento espresso ai tre principi giuridici dell’ordinamento tributario, ossia la Costituzione (già presente nella versione precedente della norma), il diritto dell’Unione Europea e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo;
- (ii) la precisazione che le disposizioni dello Statuto si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario. In tal modo, come chiarito nella Relazione illustrativa, l’applicazione dei principi dello Statuto si estende anche ai destinatari degli obblighi formali connessi all’adempimento tributario, ossia a quei soggetti che, al fine di facilitare la corretta attuazione del prelievo tributario, sono tenuti ad applicare ritenute alla fonte sui redditi corrisposti e/o a versare alcuni tributi, espletando i relativi obblighi dichiarativi;
- (iii) il rafforzamento del ruolo degli enti statali e locali nella regolazione delle materie disciplinate nello Statuto stesso. Più nel dettaglio, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, regolano le materie disciplinate dallo Statuto nel rispetto dei principi ivi statuiti. Inoltre, i principi dello Statuto relativi alla garanzia del contraddittorio, all’accesso alla documentazione amministrativa tributaria, alla tutela dell’affidamento, al divieto del *bis in idem*, al principio di proporzionalità e all’autotutela devono essere rispettati sia dalle amministrazioni statali sia dalle regioni e dagli enti locali (ivi incluse le regioni a statuto speciale). Tali enti locali devono, quindi, adeguare i propri ordinamenti nel rispetto di tali principi che rappresentano il livello minimo di garanzia in capo ai contribuenti, potendo essere riconosciuto soltanto un livello superiore di garanzie nella disciplina dei procedimenti amministrativi di competenza degli enti locali.

Articolo 2 – Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

Il legislatore delegato introduce espressamente il divieto di analogia con riferimento alle disposizioni tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto del tributo e dei soggetti passivi.

Articolo 3 – Efficacia temporale delle norme tributarie

Come ben noto, il comma 1 della norma in analisi prevede che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e, quindi, le modifiche normative introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

La novella legislativa apporta due differenti modifiche all’articolo 3 dello Statuto rafforzandone l’ambito di applicazione.

In primo luogo, si prevede espressamente che le presunzioni legali non possono applicarsi

retroattivamente.

In secondo luogo, il legislatore sostituisce il riferimento ai tributi periodici con quello ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, al fine di aderire ad una definizione più ampia dei tributi con riferimento ai quali trova applicazione l'articolo 3 dello Statuto, includendo i tributi che, oltre alla debenza o alla determinazione periodica, sono periodicamente liquidati.

Articolo 6bis – Principio del contraddittorio

Una delle principali novità del decreto in esame riguarda l'introduzione nello Statuto dell'articolo 6bis, il quale disciplina il principio del contraddittorio. La finalità di tale novella è quella di prevedere una disciplina uniforme del contraddittorio preventivo che sia coerente e rispettosa del diritto dell'Unione Europea e dei principi del giusto processo statuiti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Più nel dettaglio, la nuova norma prevede un obbligo di contraddittorio preventivo con il contribuente in tutti i casi di emissione di atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria. Tali atti, quindi, devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con l'Amministrazione finanziaria.

Il diritto al contraddittorio non sussiste nel caso di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni che saranno individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché per i casi di motivato fondato pericolo per la riscossione.

Da un punto di vista procedurale, l'Amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente lo schema dell'atto oggetto di discussione e deve riconoscere un termine non inferiore a sessanta giorni al fine della presentazione di controdeduzioni ovvero per consentire al contribuente di accedere ed estrarre copia degli atti rilevanti. L'atto non può essere adottato prima della scadenza di tale termine e deve tener conto delle osservazioni presentate dal contribuente, nonché deve essere motivato con il riferimento anche alle osservazioni non accolte dall'Amministrazione finanziaria.

Nel caso in cui il termine di sessanta giorni sia successivo rispetto al termine di decadenza per l'adozione dell'atto ovvero nel caso in cui tra il termine di sessanta giorni e il termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, il termine di decadenza ai fini dell'adozione dell'atto finale è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

Articolo 7 – Chiarezza e motivazione dei provvedimenti

La modifica in esame rafforza la disciplina della motivazione degli atti prevista nello Statuto, prevedendo che l'obbligo di motivazione riguardi tutti gli atti dell'amministrazione finanziaria autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria.

Tali atti devono contenere, a pena di annullabilità, i presupposti e i mezzi di prova, oltre alle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione dell'Amministrazione finanziaria.

Nel caso di motivazione *per relationem* la novella prevede un obbligo di allegazione dell'atto richiamato che non sia già stato portato a conoscenza del contribuente, salvo il caso in cui l'atto notificato riproduca il contenuto essenziale dell'atto richiamato e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si

ritengono sussistenti e fondanti.

È vietata ogni successiva modifica, integrazione o sostituzione dei fatti e dei mezzi di prova posti a fondamento del provvedimento, se non tramite l'adozione di un ulteriore provvedimento, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate le relative decadenze.

Infine, il legislatore ha previsto la necessaria indicazione di alcune informazioni con riferimento agli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi e sanzioni. In tal caso, l'atto deve contenere alcune informazioni relative agli interessi: si tratta della tipologia, della norma tributaria di riferimento, del criterio di determinazione, dell'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, della data di decorrenza e dei tassi applicati in base al tempo preso in considerazione. Le medesime informazioni devono essere presenti anche negli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti.

Articoli 7bis, 7ter, 7quater, 7quinquies – Nuovo regime di invalidità tributarie

Con le norme in analisi, è stata introdotta una nuova disciplina del regime delle invalidità tributarie. Come chiarito nella Relazione illustrativa, il legislatore intende delineare un sistema “duale” delle invalidità tributarie basato sul regime della nullità e dell'annullabilità, a cui si affiancano le ipotesi di irregolarità.

Più nel dettaglio, l'articolo 7bis si occupa dell'annullabilità degli atti dell'Amministrazione finanziaria nei casi di violazione di legge, inclusi i casi di violazione delle norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti stessi. L'annullabilità dell'atto deve essere eccepita in sede di presentazione del ricorso introduttivo e non è rilevabile d'ufficio.

L'articolo 7ter disciplina la nullità degli atti dell'Amministrazione finanziaria qualora viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione del giudicato ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da leggi successive rispetto all'entrata in vigore della presente norma. I vizi di nullità, pertanto, operano in via eccezionale e solo ove espressamente previsti. Al contrario dell'annullabilità, i vizi di nullità possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. È previsto espressamente che i vizi di nullità dell'atto danno diritto alla ripetizione di quanto versato, salvo il caso di prescrizione del credito.

L'articolo 7quater disciplina le mere irregolarità degli atti dell'Amministrazione finanziaria sussistenti nel caso di mancata o erronea indicazione delle informazioni c.d. difensionali, ossia nel caso in cui nell'atto non siano presenti i seguenti elementi: (i) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto e il responsabile del procedimento; (ii) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame; (iii) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa a cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. Pertanto, la mancata o erronea indicazione di tali informazioni non costituisce vizio di annullabilità dell'atto¹.

¹ Si segnala che, tra le abrogazioni correlate alle norme di nuova introduzione, vi rientra l'abrogazione dell'articolo 36, comma 4ter del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31), ai sensi del quale la cartella di pagamento, con riferimento ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, contiene a pena di nullità l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quelli di emissione e di notificazione della cartella. Tale norma è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore del decreto oggetto di analisi.

L'articolo 7^{quinqüies} disciplina i vizi dell'attività istruttoria. La norma in esame prevede l'inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti in violazione di legge o oltre i termini di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria in caso di verifiche presso la sede del contribuente, come da espresso richiamo all'articolo 12, comma 5 dello Statuto.

Al fine del pieno coordinamento della nuova disciplina in tema di invalidità tributarie, il decreto in esame prevede anche alcune modifiche di raccordo sostituendo il riferimento agli atti nulli con gli atti annullabili nell'articolo 6, comma 5 dello Statuto.

Articolo 7^{sexies} – Vizi delle notificazioni

Il legislatore introduce una disciplina specifica relativa ai vizi delle notificazioni applicabile alle notificazioni degli atti impositivi o della riscossione. Si considera inesistente (con conseguente inefficacia dell'atto) la notifica di tali atti qualora priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti.

Al di fuori di tali casi, la notifica eseguita in violazione delle norme di legge è nulla. Tale nullità è sanabile in caso di raggiungimento dello scopo dell'atto, a condizione che l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento.

Inoltre, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente norma, gli effetti della notifica (inclusi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi) si producono solo nei confronti del destinatario, senza estensione nei confronti dei terzi anche se coobbligati.

Articolo 8 – Tutela dell'integrità patrimoniale

Il legislatore ha esteso l'ambito applicativo della norma anche alle scritture contabili, le quali – unitamente agli atti e ai documenti – dovranno essere conservate, ai soli fini tributari, per un termine di dieci anni non solo dalla loro emanazione o formazione, ma anche utilizzazione.

La decorrenza del termine decennale preclude all'Amministrazione finanziaria la possibilità di utilizzare tali documenti alla base delle proprie pretese.

Come chiarito nella Relazione illustrativa, la *ratio* della modifica è da individuare nel rafforzare la certezza del diritto e la stabilizzazione dei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

Articolo 9^{bis} – Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario

Il principio del *ne bis in idem* introdotto dall'articolo 9^{bis} riconosce il diritto del contribuente a che l'Amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa una sola volta relativamente ad ogni tributo e per ogni periodo d'imposta.

Il principio in questione trova applicazione con riferimento al procedimento amministrativo di accertamento.

Non rientrano nell'ambito applicativo della norma i casi in cui specifiche disposizioni prevedano diversamente. Tale esclusione comporta che, come chiarito dalla Relazione illustrativa, restano ferme le esclusioni previste dalle norme vigenti, in particolare con riferimento agli accertamenti parziali in tema di imposte dirette e di IVA. Resta, inoltre, ferma l'emendabilità dei vizi formali e procedurali.

Articolo 9^{ter} – Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti

La norma in esame è stata introdotta al fine di garantire il rafforzamento della protezione dei dati personali a livello dell'Unione Europea a seguito dell'adozione del Regolamento EU 2016/679 del 4 maggio 2016.

Più nel dettaglio, l'articolo 9^{ter} riconosce all'Amministrazione finanziaria il potere di acquisire dati e informazioni riguardanti i contribuenti contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dalla legge. Tali dati e informazioni non possono essere divulgati dall'Amministrazione finanziaria, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, laddove non espressamente oggetto di deroga.

Articolo 10 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

Al fine del raggiungimento di un'effettiva tutela dell'affidamento e della buona fede, principi su cui sono improntati i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, il legislatore prevede, con riferimento ai soli tributi unionali, che non siano altresì dovuti i tributi laddove il contribuente abbia tenuto un determinato comportamento facendo legittimo affidamento sugli orientamenti interpretativi dell'Amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale ovvero ad atti delle istituzioni unionali, nel caso di mutamento successivo per effetto di un mutamento dei predetti atti o della giurisprudenza.

Si precisa che la disposizione così introdotta trova applicazione esclusivamente per i rapporti tributari sorti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto oggetto di analisi.

Articolo 10^{ter} – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

La norma introdotta disciplina il principio di proporzionalità nel procedimento tributario, rafforzando la protezione dei diritti riconosciuti al contribuente attraverso un bilanciamento della protezione dell'interesse erariale, consistente nella percezione del tributo, con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente.

Nel rispetto del principio di proporzionalità, l'azione amministrativa non deve eccedere i fini perseguiti e non deve limitare i diritti del contribuente oltre quanto strettamente necessario.

La norma in esame trova applicazione anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale, nonché alle sanzioni tributarie.

Articolo 10^{quater} – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

Con l'introduzione della norma in oggetto, il legislatore ha riconosciuto un potere di autotutela obbligatoria in capo all'Amministrazione finanziaria, finora previsto in via discrezionale in capo all'Amministrazione finanziaria.

Il potere di autotutela obbligatoria è riconosciuto in capo all'Amministrazione finanziaria nel caso di atti palesemente illegittimi per (a) errore di persona; (b) errore di calcolo; (c) errore sull'individuazione del tributo; (d) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria; (e) errore sul presupposto d'imposta; (f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; (g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

In tali circostanze, l'Amministrazione finanziaria procede all'annullamento dell'atto, in tutto o in parte, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte e anche in pendenza di giudizio o in caso di definitività dell'atto.

Il potere di autotutela obbligatoria incontra alcuni limiti da individuare nel passaggio in giudicato in favore dell'Amministrazione finanziaria di una sentenza, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

È prevista la responsabilità per dolo in capo ai soggetti tenuti ad esercitare il potere di autotutela.

Articolo 10 *quinquies* – Esercizio del potere di autotutela facoltativa

La norma in esame disciplina il potere di autotutela facoltativa, al di fuori dei casi di cui alla norma precedente riguardante il potere di autotutela obbligatoria, riconoscendo in capo ai soggetti tenuti all'esercizio di tale potere una responsabilità in caso di comportamenti dolosi.

Si precisa che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto oggetto di analisi sono abrogati l'articolo 2^{quater} del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564 (convertito con modificazioni dalla Legge 30 novembre 1994, n. 656) recante la disciplina dell'autotutela, nonché il decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37 avente ad oggetto il regolamento recante le norme relative all'esercizio del potere di autotutela.

Articolo 10 *sexies* – Documenti di prassi

Il legislatore elenca i documenti di prassi che l'Amministrazione finanziaria può emanare al fine di fornire supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie.

Si tratta di (a) circolari interpretative e applicative; (b) consulenza giuridica; (c) interpello; (d) consultazione semplificata.

Le norme successive disciplinano i singoli atti rientranti nel novero dei documenti di prassi.

Articolo 10 *septies* – Circolari

Ai sensi della norma in esame, l'Amministrazione finanziaria può emanare circolari per fornire (a) la ricostruzione del procedimento che ha portato all'emanazione delle nuove disposizioni tributarie e i primi chiarimenti relativamente al loro contenuto; (b) approfondimenti e aggiornamenti interpretativi in caso di nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali; (c) inquadramenti sistematici su tematiche particolarmente complesse.

In tali casi, l'Amministrazione finanziaria può, previamente all'emanazione di tali atti, procedere con interlocuzioni preventive con i soggetti interessati (tra cui, a titolo esemplificativo, i soggetti istituzionali, gli ordini professionali) ovvero procedere ad una consultazione pubblica di tali atti.

Le circolari possono essere emesse dall'Amministrazione finanziaria anche per fornire istruzioni operative ai propri uffici.

Articolo 10 *octies* – Consulenza giuridica

L'istituto della consulenza giuridica può essere utilizzato da parte dell'Amministrazione finanziaria su richiesta delle associazioni sindacali e di categoria, degli ordini professionali, degli

enti pubblici o privati, delle regioni ed enti locali, delle amministrazioni dello Stato, al fine di fornire chiarimenti interpretativi aventi rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti.

La richiesta di consulenza giuridica non produce alcun effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

È demandato ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze l'adozione delle disposizioni applicative del presente articolo.

Articolo 10^{nonies} – Consultazione semplificata

Con la norma in esame, il legislatore introduce il nuovo istituto della consultazione semplificata utilizzabile dalle persone fisiche e dai contribuenti considerati di minori dimensioni (come definiti dal comma 2 della norma in analisi).

La consultazione semplificata prevede l'istituzione di un'apposita banca dati che contiene i documenti di prassi (così come definiti dal nuovo articolo 10^{sexies}), nonché ogni altro atto interpretativo dell'Amministrazione finanziaria.

Attraverso l'accesso a tale banca dati, i contribuenti autorizzati possono individuare la soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto. La risposta fornita dal sistema trova applicazione esclusiva nei confronti del contribuente istante. Nel caso di esito negativo della ricerca nella banca dati, il contribuente può presentare istanza di interpello.

La previa consultazione di tale banca dati costituisce requisito di ammissibilità della successiva istanza di interpello.

Articolo 11 – Interpello

L'articolo 11 dello Statuto avente ad oggetto l'istituto dell'interpello è stato integralmente sostituito dal decreto in esame al fine di razionalizzare la disciplina degli interPELLI e ridurre il numero degli stessi.

In particolare, tra le novità maggiormente rilevanti vi rientrano²:

- (i) la previsione di un unico termine di novanta giorni riconosciuto all'Amministrazione finanziaria ai fini della risposta all'istanza di interpello, a prescindere dalla tipologia di interpello presentato;
- (ii) la sospensione del termine di novanta giorni tra il 1° e il 31 agosto, oltreché nel caso di richiesta di parere preventivo ad altra amministrazione. In mancanza di parere reso nel termine di sessanta giorni, l'Amministrazione finanziaria risponde comunque all'istanza di interpello. Nel caso di scadenza del termine di sabato o in un giorno festivo, il termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
- (iii) il versamento di un contributo nel caso di presentazione di un'istanza di interpello. La misura e le modalità di corresponsione del contributo saranno definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in funzione della tipologia di contribuente, del

² Inoltre, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto oggetto di analisi, è abrogato l'articolo 6 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

suo volume di affari o di ricavi e della questione oggetto di istanza.

Si riconfermano alcune previsioni già presenti nella precedente versione della norma, tra le quali:

- (i) la disciplina del silenzio assenso;
- (ii) la nullità degli atti difformi rispetto alla risposta fornita dall'Amministrazione finanziaria;
- (iii) la facoltà di rettificare la risposta fornita da parte dell'Amministrazione finanziaria con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante;
- (iv) l'irrilevanza della presentazione dell'istanza di interpello ai fini delle scadenze tributarie (ivi inclusi i termini di decadenza, nonché di interruzione o sospensione dei termini di prescrizione);
- (v) la non impugnabilità della risposta fornita dall'Amministrazione finanziaria in sede di interpello.

Articolo 12 – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

È stato abrogato il comma 7 della norma in esame e, pertanto, non è più prevista la presentazione di osservazioni e richieste con riferimento ai processi verbali di constatazione elevati dagli organi di controllo; tale modifica si inserisce nell'alveo della più ampia riforma del procedimento di accertamento e del diritto al contraddittorio (cfr. art. 6 bis sopra esaminato), che va a ridisegnare il rapporto tra contribuente ed Amministrazione finanziaria nelle fasi precedenti all'emissione degli atti di accertamento.

Articolo 13 – Garante nazionale del contribuente

Con la norma in esame, è stata introdotta la figura del Garante nazionale del contribuente. Tale figura non rappresenta una vera e propria novità, in quanto la norma precedente disciplinava la figura del Garante del contribuente istituito presso ogni Direzione Regionale e Direzione delle Province Autonome.

Al fine di rafforzare il ruolo di tale figura, il legislatore ha previsto l'istituzione di un unico Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con sede in Roma.

Il Garante nazionale del contribuente agisce sulla base delle segnalazioni scritte ricevute dai contribuenti o da qualsivoglia soggetto che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

Il potere del Garante si estrinseca prevalentemente attraverso l'emanazione di raccomandazioni, l'effettuazione di accessi agli uffici finanziari, nonché il richiamo agli stessi.

Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto oggetto di analisi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, sono stabiliti il compenso del Garante nazionale, nonché la misura annua del rimborso delle spese di trasferta in caso di eventuali accessi presso gli uffici finanziari. Il nuovo articolo 13 ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale regolamento. A decorrere

da tale data sono soppressi i Garanti del contribuente previsti dalla precedente disciplina³.

Entrata in vigore

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto in esame, esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana avvenuta in data 3 gennaio 2024.

* * *

Foglia & Partners è a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento in merito ai temi affrontati.

Contatti:

Email: home@fptax.it

Web: fogliandpartners.com

Roma, Via Flaminia 141 - Tel: +39 06 68300655

Milano, Largo Ildefonso Schuster 1 - Tel: +39 02 09994690

Il presente documento ha finalità meramente informativa e non può essere inteso, in alcun modo, quale parere legale.

³ Per completezza si segnala che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto oggetto di analisi, è abrogato l'articolo 18, comma 2 dello Statuto ai sensi del quale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto avrebbero dovuto essere nominati i componenti del Garante del contribuente.